



Comune di Settimo Milanese

REGOLAMENTO COMUNALE

Orti Urbani Comunali

**Approvato con delibera C.C. n. 23 del 10/05/2017
Aggiornato con delibera C.C. n. 7 del 07/02/2019
Aggiornato con delibera G.C. n. 200 del 09/12/2021**

PREMESSA

Per "orti urbani" si intendono appezzamenti di terreno pubblico comprendenti particelle con superficie indicativamente di circa 50/80 mq, recintate e attrezzate, messe a disposizione dei cittadini, e destinati alla sola coltivazione di ortaggi, frutti e fiori ad uso dell'assegnatario.

L'Amministrazione, affidando la coltivazione di tali aree ai cittadini, intende promuovere:

- **valori sociali**, consentendo e favorendo in luoghi piacevoli l'aggregazione sociale, le attività motorie e ricreative correlate a benefici effetti psico-fisici, la possibilità di presidio del territorio da cui deriva una maggiore sicurezza, un parziale ma importante sostegno economico per le famiglie, utile in tempi di crisi.
- **culturali**, che conducono alla riscoperta dei tempi biologici e della cultura del saper attendere, alla stimolazione dello spirito creativo, alla rivalutazione del lavoro manuale.
- **valori ambientali ed ecologici**, che orientano alla vita all'aperto nel rispetto della natura, alla gestione di spazi verdi pubblici all'educazione ambientale, all'adozione di pratiche di agricoltura biologica, alla conoscenza dei cicli biologici.

ART. 1 ASSEGNAZIONE

Gli appezzamenti di terreno oggetto del presente Regolamento vengono assegnati mediante stipula di apposito atto/contratto di concessione da sottoscrivere prima della consegna dell'area.

L'assegnazione degli appezzamenti, preventivamente numerati, viene effettuata sulla base della graduatoria conseguente alla presentazione di apposita domanda redatta sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'assegnazione dell'orto sarà fatta solo dopo il versamento della cauzione e della quota spettante per l'anno in corso.

Sono previste tre graduatorie:

1. Orti di **gruppo** (5% della disponibilità): questi orti verranno affidati al responsabile di un gruppo di cittadini che si impegnano a coltivare comunitariamente l'orto, previa presentazione di un progetto, per il quale verranno date indicazioni nel bando.
L'Amministrazione Comunale, con propria delibera di Giunta, valutati gli aspetti e la rilevanza progettuale, il numero dei partecipanti al progetto, può assegnare, su richiesta degli interessati, un numero superiore di particelle (con un massimo di complessive 4 particelle compresa la prima). La durata della concessione di tali particelle segue quella della prima assegnazione.
2. Orti per **over 65** (58% della disponibilità)
3. Orti per **under 65** (37% della disponibilità)

La richiesta per l'assegnazione di un orto è riservata ai cittadini maggiorenni residenti sul territorio del Comune di Settimo Milanese.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare, pena la revoca immediata della concessione, di:

- essere cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Settimo Milanese;
- non perseguire finalità di lucro;
- non presentare incompatibilità tra lo stato di salute e la coltivazione dell'orto;
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato;
- non disporre, nel proprio nucleo familiare, di altro orto o terreno coltivabile nel territorio comunale o in altri comuni dell'Area Vasta della Città Metropolitana;
- non essere agricoltori a titolo principale;
- essere consapevole che non potrà essere presentata più di una domanda per nucleo familiare (pena la decadenza di entrambe).

Anche gli "aiutanti" di cui all'articolo due dovranno sottoscrivere la stessa dichiarazione.

Possono essere nominati aiutanti i parenti dell'assegnatario fino al 2° grado anche non residenti nel Comune di Settimo Milanese.

I criteri per l'assegnazione saranno stabiliti dall'A.C. con appositi bandi periodici.

Il rifiuto dell'assegnazione comporta la fuoriuscita dalla graduatoria.

ART. 2 CONCESSIONE

La concessione avrà una durata decennale: alla scadenza dei dieci anni, il concessionario dovrà restituire l'orto. Potrà concorrere per una nuova assegnazione, partecipando ad un successivo bando pubblico.

Ai concessionari uscenti, che in base alla graduatoria avranno diritto alla concessione, sarà mantenuto lo stesso orto di cui sono già in possesso; sono fatte salve norme speciali in fase di primo bando successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Fino all'emanazione di nuovo bando, rimane comunque valida la graduatoria del precedente, sulla base della quale, in caso di vacanza di concessione per qualsiasi motivo, nel corso del decennio, si procederà alla concessione al primo/i escluso/i. In caso di esaurimento della graduatoria potrà essere emanato un nuovo bando.

La concessione è personale e non trasferibile.

Il concessionario non può cedere l'orto a terzi, anche se famigliari, né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente e con continuità. L'inadempienza a tale obbligo comporta la decadenza dall'assegnazione.

Il concessionario potrà indicare in fase di accettazione della convenzione il nominativo di tre "aiutanti" che potranno collaborare nella gestione dell'orto.

Nel caso di decesso dell'assegnatario o infermità tale da impedire la conduzione dell'orto, avvenute nel corso della concessione, i famigliari potranno condurre l'orto fino al 31 dicembre dell'anno in corso, previo formale benestare degli eredi. La restituzione del deposito cauzionale avverrà dopo tale data previo verifica sullo stato di conservazione dell'orto e della relativa pertinenza da parte degli uffici comunali competenti.

Nel caso in cui il coniuge/convivente superstite oppure uno dei famigliari sino al secondo grado di parentela sia provvisto dei requisiti previsti per l'assegnazione può subentrare fino al termine della concessione. Il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di richiesta degli eredi e la persona subentrante dovrà versare un nuovo deposito cauzionale. L'adeguamento del canone della concessione avverrà nel corso dell'anno successivo al subentro.

In entrambi i casi, i famigliari sono tenuti a darne comunicazione formale agli uffici comunali competenti.

ART. 3 CONDUZIONE DELL'ORTO

La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dell'orto. Le assenze superiori a 30gg del concessionario e di tutti gli "aiutanti" indicati all'atto della concessione, potranno essere sostituite, per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, non rinnovabili, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte del concessionario.

Tale dichiarazione deve indicare anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto o l'impossibilità di essere sostituito. Tale dichiarazione scritta dovrà pervenire tramite PEC o raccomandata indirizzata al Comune, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento che ne impedisce la gestione.

ART. 4 DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario, a garanzia degli obblighi di concessione, prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale di importo **pari a 300 euro**. Tale deposito verrà incamerato a titolo di penale, in caso di inadempienza o di revoca della concessione per comportamenti non corretti, salvo eventuale ulteriore risarcimento del danno, specialmente in caso di manomissione delle casette o delle recinzioni che delimitano ogni singolo orto.

Per gli orti di gruppo, relativamente agli orti richiesti in assegnazione, dal singolo gruppo, successivi al primo, il deposito cauzionale avrà un importo **pari a 100 euro** per ogni particella.

ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il canone annuo quale contributo alle spese di gestione e manutenzione delle parti comuni delle aree è determinato sulla base dell'ISEE ordinario disponibile in base alla normativa vigente:

- 60 euro per ISEE inferiore a 7.000 euro
- 120 euro per ISEE pari o superiore a 7.000 euro e inferiore a 23.000 euro
- 200 euro per ISEE pari o superiore a 23.000 euro

L'assegnatario potrà segnalare la successiva variazione in diminuzione del valore ISEE, tale da non consentire il pagamento dell'originaria quota di concessione annua.

Il canone degli orti di gruppo, relativamente alla prima particella, è pari alla tariffa annua massima.

L'Amministrazione Comunale, trascorso il primo anno dall'attuazione del primo bando per l'assegnazione delle particelle previsto dal regolamento approvato con delibera C.C. n. 23/2017, può operare, con proprio atto di Giunta e verificato il rendiconto delle spese di gestione/manutenzione relative all'anno precedente e delle eventuali spese già previste per l'anno in corso, una riduzione di tutte o parte delle fasce di canoni annuali previsti nel Regolamento.

Il canone per gli orti di Gruppo assegnati, oltre il primo, è pari a quello relativo alla fascia ISEE intermedia.

L'Amministrazione Comunale con propria delibera di Giunta può prevedere riduzione dei canoni in caso gli ortisti dei gruppi si facessero carico di interventi di gestione di strutture comuni facenti parte del sistema degli orti.

In caso di progetti con rilevanza sociale (p.e. partecipazione od inserimento di persone con disabilità, etc.)

l'Amministrazione Comunale, con propria delibera di Giunta, può prevedere per tutte le particelle assegnate al progetto un canone annuo ridotto.

In caso di specifico progetto avente rilevanza sociale (p.e. partecipazione od inserimento di persone con disabilità, con fragilità socio-economica, etc.) presentato da ONLUS, l'Amministrazione Comunale, con propria delibera di Giunta, può prevedere diverse tipologie di compartecipazione alla gestione ed alle spese degli orti anche relativamente al deposito cauzionale.

Modalità di pagamento:

- l'assegnazione dell'orto sarà fatta solo dopo il versamento della cauzione e della quota spettante per l'anno in corso;
- negli anni successivi il pagamento del canone dovrà essere fatto entro il primo trimestre, in seguito a richiesta degli uffici; lo stesso dovrà essere integrato da dichiarazione attestante l'invariata situazione economica dell'assegnatario;
- se dopo il primo sollecito il canone non sarà stato pagato, si procederà alla revoca della concessione.

ART. 6 OBBLIGHI E DIVIETI

L'atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e prevedrà cause di cessazione, decadenza e revoca.

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive annesse agli orti e il dovere di partecipare ai lavori di pulizia e di conservazione del verde di tali parti.

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli "ortisti" dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito:

E' obbligatorio:

- assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione; non è ammesso l'incolto;
- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso e garantire le opere di manutenzione ordinaria relative all'area, manufatti ed attrezzature assegnate (comprese le casette e recinzioni);
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo;
- fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 e le 21.00 della sera e tra le ore 6.00 e le 9.00 del mattino;
- depositare le immondizie e i residui organici negli appositi luoghi di raccolta posti nelle immediate vicinanze degli appezzamenti stessi laddove presenti ovvero i rifiuti dovranno essere conferiti presso la propria residenza, in alternativa, per le tipologie di rifiuto compatibili, gli assegnatari possono conferire i rifiuti presso il centro di raccolta comunale di via Keplero;
- rimuovere, al termine della concessione, tutte le strutture non presenti all'atto della consegna. Nel caso di inadempienza a tale obbligo si provvederà direttamente trattenendo il deposito cauzionale di cui all'art.4, a titolo di risarcimento;
- attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

E' vietato:

- danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi e le strutture comuni;
- prelevare prodotti da altri orti;
- ogni e qualsiasi attività a scopo di lucro;
- coltivare specie vietate per legge;
- realizzare pavimentazioni, costruzioni di qualsiasi tipo e delimitazioni delle aiuole con materiale di recupero;
- conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
- tenere bidoni od altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- manomettere le siepi o recinzioni che circoscrivono l'orto concesso, alla cui cura e manutenzione il concessionario deve provvedere in proprio;
- tagliare rami nelle aree boscate limitrofe da utilizzare come tutori per legumi ed ortaggi in genere;
- allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi tipo;
- scaricare rifiuti e materiali nocivi o inquinanti;
- usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo; l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti che possano arrecare danno all'ambiente;
- attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti; porre in essere iniziative che sono nocive alla vita delle api, pipistrelli, uccelli, ricci. Tutti gli animali utili devono essere protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L. R. della Lombardia n. 33/77, fatte salve eventuali necessità di disinfestazione;
- causare rumori molesti;
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive e nelle parti comuni;
- attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- fare stoccaggio di letame per più di 30 giorni;
- l'accesso a tutti i veicoli a motore;
- lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'area dell'orto e delle parti comuni;
- eseguire impianti o allacciamenti elettrici;

Ulteriori prescrizioni:

- è vietato costruire strutture di qualsiasi tipo, all'infuori di appendici o piccole strutture aventi le seguenti caratteristiche e conformi alle indicazioni del Parco Sud nel caso di orti all'interno del perimetro:
 - a) pergolato: nel caso lo si volesse realizzare, dovrà essere costituito da tubi zincati da ¾" verniciati di color verde, avere ingombro massimo in pianta di 2m x 2m ed essere realizzato all'ingresso in corrispondenza del cancelletto. Quale ombreggiante potranno essere utilizzati specie arbustive (vite canadese, glicine, kiwi ecc) o stuoie in canna.
 - b) serre: è ammessa la realizzazione di coperture ad uso serra, che non superino un metro e mezzo di altezza e che siano instabili o indecorose; comunque dovranno essere smantellate entro il 30 Aprile di ogni anno;
 - c) coperture antigrandine: è ammessa la realizzazione di elementi di sostegno per reti antigrandine nella misura in cui non superino un metro e mezzo di altezza e non diano origine a strutture instabili indecorose,
 - d) aiuola esterna all'orto ove prevista: all'esterno dell'orto, solo sulla facciata, è ammesso impiantare aiuole da destinare alla coltivazione di fiori. Tali aiuole dovranno avere un ingombro massimo di 50 cm dall'allineamento dei pali del cancelletto, dovranno essere realizzate con mattoncini di medesimo colore. E' vietato impiantare aiuole ai lati dell'orto.
- possono essere coltivati alberi da frutto, mantenuti ad altezza non superiore a mt. 3 di altezza. Devono essere mantenute le seguenti distanze di alberi e cespugli da frutto dai confini della singola particella
 - 1 m. per i cespugli da frutto;
 - 2,5 m. per alberi da frutto.

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà la decadenza della concessione.

ART. 7 ISPEZIONE ANNUALE E SANZIONI

Una ispezione annuale per controllare corretta conduzione dell'orto e l'adeguata manutenzione delle strutture verrà effettuata dal Comune o potrà essere affidata in convenzione a terze parti che operano nel settore.

Se l'ispezione rileva anomalie, si provvederà a:

- una contestazione, con richiesta di attuare provvedimenti correttivi delle anomalie entro 30 giorni;
- revoca della concessione in mancanza di provvedimenti correttivi da parte del concessionario.

ART. 8 RESPONSABILITA'

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persona o a cose.

L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

ART. 9 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione può cessare per:

- rinuncia del concessionario;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei mesi, nei termini indicati nell'art. 3 del presente Regolamento;
- mancata coltivazione annuale;
- trasferimento del concessionario in altro Comune;
- revoca per comportamento non consentito o insolvenza;
- morte del concessionario;
- scadenza della concessione.

In caso di decadenza o cessazione della convenzione, all'ortista sarà restituita quota parte del canone annuale corrispondente al periodo dalla cessazione al 31/12 dell'anno di riferimento.

ART.10 NORME FINALI

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il Codice Civile.

ART.11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Della entrata in vigore è data notizia mediante affissione per giorni quindici di apposito avviso all'Albo Pretorio.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si considera abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con detto regolamento.